

*Al capoverso comma 3 dopo le parole: conseguono obiettivi, aggiungere le parole: previa verifica.*

**0. 15. 2. 7.** Mascia, Giordano.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

*a)* diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini ed alle imprese;

*b)* diffusione e uso della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;

*c)* diffusione dell'uso delle firme elettroniche;

*d)* ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;

*e)* estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

*f)* generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;

*g)* alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

*h)* impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;

*i)* diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

*2-ter.* I regolamenti di cui al comma *2-bis* sono adottati su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

*2-quater.* Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie determina periodicamente, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'articolazione graduale, attraverso precise scadenze, del processo di conseguimento degli obiettivi indicati nel comma *2-bis*.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per le finalità di cui al comma 1, con le seguenti: Per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, con priorità per quelli presentati dalle amministrazioni che conseguono gli obiettivi entro le scadenze fissate ai sensi del comma 2-quater.*

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: a decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

**15. 2.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 2122-bis – Sezione 17)**

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 20.**

*(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo Ufficiali delle Forze armate).*

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.

4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 20.

*(Aspetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo Ufficiali delle Forze armate).*

*Sopprimerlo.*

**20. 1.** (ex 20. 1.) Deiana, Mascia.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: gli eventuali contributi aggiungere le seguenti: finanziari e strumentali.*

**20. 2.** Governo.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
20.01 DEL GOVERNO

*Sostituire le parole da: fatte salve fino a: n. 497 con le seguenti: gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle mede-*

*sime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle forze armate nazionali.*

**0. 20. 01. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. *(Alloggi di servizio)* – 1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente, fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, a personale appartenente a forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

**20. 01.** Governo.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
20.02 DEL GOVERNO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall'amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.

**0. 20. 02. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. *(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle forze armate e delle forze di polizia)* – 1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della

legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora unici superstiti, del personale delle forze armate e delle forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

**20. 02.** Governo.

*(Approvato)*

*(A.C. 2122-bis — Sezione 18)*

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE

ART. 22.

*(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in

vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;

b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche centrali e locali sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione e il direttore scientifico responsabile della ricerca nominato dal Ministero della salute;

c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale degli istituti trasformati, fatti salvi i diritti acquisiti e la facoltà di optare per il mantenimento, per un periodo determinato, della pregressa disciplina;

d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;

f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione di-

versi e specifici progetti finalizzati di ricerca, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca;

g) introdurre e disciplinare nuove modalità di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzate da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);

h) disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;

i) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;

l) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi ed i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici;

m) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di istituzioni pubbliche aventi analoghe finalità;

n) istituire presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il

parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.

3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

#### CAPO VIII

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

#### ART. 22.

*(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).*

*Sopprimerlo.*

**\*22. 6.** (ex 24. 18.) Bressa, Boato, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Bollnesi, Petrella, Mosella.

*Sopprimerlo.*

**\*22. 10.** (ex 24. 10.) Valpiana, Mascia.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 22. — 1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati « istituti », sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai

criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

2. Gli istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato.

3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura.

4. Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio sanitario nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano sanitario nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di formazione continua del personale.

5. Gli istituti possono altresì essere trasformati in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e sottoposte all'alta vigilanza del Ministero della salute.

6. Il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli istituti compete al Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei seguenti principi:

*a)* specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

*b)* predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

*c)* valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

*d)* valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica.

7. I provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del comma 1, d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. Il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi del comma 6.

9. Gli istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e sono sottoposti a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento.

10. È salvaguardata l'autonomia giuridico amministrativa degli istituti di diritto privato.

11. Sono organi degli istituti di diritto pubblico:

*a)* il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione;

*b)* il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante e di presidenza del comitato di indirizzo;

*c)* il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

d) il comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali;

e) il collegio sindacale.

12. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale stesso.

13. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato.

14. L'attività di ricerca dell'Ospedale « Bambino Gesù », appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.

15. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto « G. Gaslini » di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

16. Le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

17. L'attività scientifica di base degli istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica, di cui al presente

comma, è disposto dal Ministro della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale.

18. L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità.

19. Per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di medicina e chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università, così come disposto dall'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

ART. 22-bis. — 1. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui all'articolo 22, gli istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di cui al decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito dalla legge 31 luglio 1997, n. 258, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

**22. 9.** (ex 24. 19.) Bressa, Boato, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Bolognesi, Petrella, Mosella.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**22. 5.** (ex 24. 27.) Bressa, Boato, Soda, Bolognesi, Petrella, Maura Cossutta, Zanella, Giacco.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla partecipazione di soggetti pub-*

blici e privati *con le seguenti*: esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici.

**22. 12.** (ex 24. 1.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* alla partecipazione di soggetti pubblici e privati *con le seguenti*: esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici e privati *no profit*.

**\*22. 4.** (ex 24. 2.) Mosella, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Bolognesi, Di Serio D'Antona.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* alla partecipazione di soggetti pubblici e privati *con le seguenti*: esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici e privati *no profit*.

**\*22. 11.** (ex 24. 2.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* e privati.

**22. 2.** (ex 24. 20.) Bressa, Boato, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Zanotti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* del Ministero della Salute *con le seguenti*: dell'organismo di cui alla lettera n).

**22. 13.** (ex 24. 3.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole:* centrali e locali *con le seguenti*: — Ministero della salute, regioni e comuni —, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata,.

**22. 20.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:* centrali e.

**22. 3.** (ex 24. 21.) Bressa, Maura Cossutta, Zanella, Soda, Petrella, Zanotti.

*Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* , sentita la regione interessata.

**22. 21.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole:* fatti salvi i diritti acquisiti e la facoltà di optare per il mantenimento, per un periodo determinato della pregressa disciplina *con le seguenti*: . Il personale già in servizio all'atto della trasformazione potrà optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti.

**22. 22.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da:* , ivi comprese *fino alla fine della lettera*.

**22. 1.** (ex 24. 24.) Bressa, Boato, Soda, Labate, Bolognesi, Zanotti, Maura Cossutta.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da:* ivi comprese *fino alla fine della lettera con le seguenti*: escludendo che questi possano essere utilizzati da organismi privati o comunque a fini di lucro.

**22. 14.** (ex 24. 6.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole:* assegni a ciascuna fondazione *con le seguenti*: , di intesa con la regione di riferimento, assegni a ciascun istituto.

**22. 8.** (ex 24. 25.) Maura Cossutta, Zanella, Bressa, Bolognesi, Labate, Petrella, Zanotti, Giacco.

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: a ciascuna fondazione aggiungere le seguenti: o a fondazioni aggregate a rete,.*

**22. 23.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: qualità della ricerca aggiungere le seguenti: e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali.*

**22. 24.** La Commissione.

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*f-bis) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;*

**22. 25.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: introdurre e disciplinare nuove modalità con le seguenti: disciplinare i rapporti.*

**22. 26.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino alla fine della lettera.*

**22. 15.** (ex 24. 11.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: le fondazioni fino a: assistenza sanitaria con le seguenti: gli istituti, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione.*

**22. 7.** (ex 24. 26.) Maura Cossutta, Zanella, Boato, Bolognesi, Bressa, Labate, Petrella.

*Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: secondo criteri di qualità ed eccellenza.*

**22. 27.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: istituzioni pubbliche con le seguenti: altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo.*

**22. 28.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

*n) affidare all'Istituto superiore di sanità il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica delle fondazioni.*

**22. 16.** (ex 24. 8.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

**22. 17.** (ex 24. 9.) Valpiana, Mascia.

## INTERPELLANZA URGENTE

**(Sezione 1 - Indagini della Guardia di finanza nei confronti di Mediaset)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

la guardia di finanza ha svolto e concluso un'indagine a carico di Mediaset e delle società ad essa collegate, in particolare su quelle *off-shore*, riscontrando reati di natura fiscale;

a conclusione dell'indagine sono emersi elementi che confermano quanto già evidenziato con l'interpellanza n. 2-00100, illustrata alla Camera dei deputati il 15 ottobre 2001, nella quale si affermava che: « in data 10 giugno 1996 Mediaset s.p.a. ha depositato presso la Consob il « prospetto informativo » registrato al n. 3645 e relativo alla « offerta pubblica » di azioni ordinarie della predetta società; alle pagine 71-72 (punto 19 - posizione fiscale) del prospetto informativo si afferma che Mediaset si è avvalsa delle agevolazioni previste dalla legge Tremonti per nuovi investimenti in beni strumentali « soprattutto per l'acquisto di diritti di sfruttamento di opere cinematografiche e televisive, che costituiscono beni strumentali con il requisito della novità, anche se già utilizzati all'estero »;

a seguire nella citata interpellanza si affermava che: « gli investimenti hanno

riguardato anche l'acquisto di diritti non suscettibili di immediata utilizzazione... » in quanto essi, a tutti gli effetti, costituiscono acquisizione al patrimonio aziendale di beni strumentali immateriali nuovi. In altre parole, ciò vorrebbe dire, che un *film* degli anni quaranta sarebbe « nuovo », ai fini fiscali, se acquisito per essere trasmesso in televisioni italiane, ancorché lo abbiano già visto milioni di persone nelle sale; così sarebbe nuovo un *film*, se acquistato per essere trasmesso via etere, ancorché già trasmesso in televisioni via cavo o viceversa;

il pagamento per l'acquisto di tali beni è avvenuto con una lunga dilazione che non aveva alcun riflesso sull'agevolazione, perché quest'ultima era configurata come spettante per l'acquisto dei beni negli anni 1994 e 1995, indipendentemente dalle modalità di pagamento;

il risparmio fiscale previsto è di circa duecentoquaranta miliardi di lire: la cifra di lire duecentoquaranta miliardi rappresenta una valutazione in una certa misura arbitraria; infatti se la legge Tremonti non ci fosse stata, ovvero se siffatti investimenti in beni immateriali (nuovi ancorché usati, e riferibili al 1994-1995 anche se pagati nel 2000) non fossero stati ricompresi nelle previsioni agevolative della legge, semplicemente l'acquisto dei diritti non ci sarebbe stato ed i *film* sarebbero rimasti nelle società *off-shore* del gruppo o sarebbero venuti in Italia per altri prezzi;

alle pagine 115-117 del prospetto si dice che « gli investimenti in diritti effettuati negli esercizi 1994 e 1995 includono acquisti da società appartenenti al gruppo Fininvest o a questo correlate per lire 730,7 miliardi e 242,3 miliardi, e vi si illustra il ruolo delle società *off-shore* del gruppo Fininvest come quello di “centrali di acquisto delle *major*”, da produttori indipendenti e da distributori di diritti televisivi, spesso in anticipo rispetto alla possibilità di sfruttamento televisivo »;

soltanto nel 1996 (dopo cioè l'entrata in vigore della circolare applicativa della legge Tremonti) è stata fatta fare una perizia (*Kagan World Trade*), che ha evidenziato valori superiori a quelli contabili di carico;

nella versione inglese del prospetto vi erano particolari che mancano nella versione italiana, in particolare un confronto tra i prezzi pagati da Mediaset per acquisire i *film* in questione con quelli pagati dalle società *off-shore* ai terzi titolari;

risulta agli interpellanti che le società italiane acquisivano di volta in volta dalle società *off-shore* il diritto « relativo al territorio italiano solo al momento dell'utilizzo del diritto stesso ad un prezzo di volta in volta concordato tra le parti, senza alcun specifico riferimento a valutazioni operate da terzi, e con una configurazione talora diversa dei diritti compravenduti », con la conseguenza che fino al 1994-1995 (legge Tremonti), i *transfer prices* dalle *off-shore* alle società italiane erano fatti esclusivamente per trasferire reddito all'estero, per gravare di maggiori costi le società italiane abbattendone il reddito tassabile in Italia, e per generare maggiori ricavi nelle *off-shore* tassate in Paesi a fiscalità più mite o privi di fiscalità;

queste operazioni infragruppo sarebbero state — con la quotazione in Borsa — assai meno libere, perché più « osservate » e « monitorate » dagli investitori istituzionali, perché non costituenti più allocazione internazionale di reddito, ma sottrazione di reddito ai risparmiatori inve-

stitori nelle azioni quotate, in quanto i vantaggi delle *off-shore* finiscono in casaforti familiari cui non partecipa la società quotata;

in questo caso è risultato conveniente fare « l'ultimo colpo » prima della quotazione, portando tutti i diritti in Italia, tanto più che il costo è stato dilazionato, il valore dell'investimento elevato, generando, insieme ad una consistente voce patrimoniale delle società quotate, anche una « franchigia fiscale » di pari importo, grazie alla legge di incentivazione e a future elevate quote d'ammortamento dell'investimento effettuato, moltiplicando così i benefici, senza perdere una lira, visto che il costo si paga a società Fininvest;

la circolare del ministero delle finanze comprendeva espressamente la dizione « immateriali » e « beni strumentali nuovi », con la condizione che la loro effettiva utilizzazione fosse inclusa in piani controllabili da parte dell'amministrazione finanziaria. La circolare divenne, poi, ad effetti « normativi » con la inclusione delle sue previsioni nel modulo di dichiarazione « 760/95 » (parte « istruzioni per la compilazione »), approvato con decreto ministeriale: in tali istruzioni si affermava inoltre (pagina 7) che per beni immateriali il requisito della « novità » sussisteva se il « diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno è attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione »;

rileggendo la pagina 71 del prospetto informativo « Mediaset » il cerchio si chiude: infatti dai fatti sopraccitati risulta evidente che il gruppo Fininvest ha beneficiato delle agevolazioni sia attraverso i vantaggi fiscali di Mediaset, sia arricchendo le società *off-shore* del gruppo;

la facilitazione è stata data ricomprendendo tra i beni strumentali nuovi anche diritti immateriali futuri e non ancora pagati e dando dell'aggettivo « nuovo » un significato di amplissima portata, tale da ricomprendere tra i nuovi beni

strumentali anche *film* vecchissimi e stravisti, ma mai programmati nelle trasmissioni televisive via etere;

con gli stessi criteri avrebbero potuto usufruire delle agevolazioni le imprese manifatturiere per acquistare impianti obsoleti all'estero da far funzionare per la prima volta in Italia, ma ciò non è avvenuto »;

l'interpellanza del 15 ottobre 2001, dopo la descrizione dei fatti, chiedeva inoltre al Governo se risultasse che: « la società Mediaset s.p.a. abbia acquisito benefici fiscali per l'acquisto di diritti immateriali esclusivamente, o prevalentemente, da società *off-shore* del gruppo e consistenti anche in *film* già programmati in Italia a prezzi unilateralmente stabiliti;

le società *off-shore*, delle quali sono stati acquisiti i presunti beni strumentali nuovi, hanno sede in Paesi a bassa fiscalità, nei quali cioè le plusvalenze realizzate non sono state tassate o sono state tassate ad aliquote ridotte rispetto a quelle italiane »;

l'interpellanza del 15 ottobre 2001 proseguiva, inoltre, chiedendo al Governo se fosse noto « il vantaggio fiscale conseguito complessivamente dal gruppo Fininvest dall'applicazione della legge Tremonti per l'acquisto di diritti da sue controllate e per l'omessa o ridotta tassazione delle plusvalenze;

la direzione regionale delle entrate della Lombardia ha presentato ricorso in appello contro la sentenza della commissione tributaria di Milano n. 373/12/99, depositata il 17 luglio 2000 e riguardante Mediaset spa;

la contestazione avanzata riguarda le detrazioni fiscali per i « beni strumentali nuovi » e la media degli investimenti di riferimento: l'ufficio regionale delle entrate ritiene che l'agevolazione spettante fosse di 169.967.905.158 lire anziché 324.913.134.000 lire e per questo chiede l'annullamento della sentenza precedente »;

l'interpellanza ricordata concludeva chiedendo al Governo se:

« per le implicazioni concrete riguardanti suoi autorevoli esponenti, come il Presidente del Consiglio dei ministri, non ritenga di doversi astenere da ogni decisione inerente la struttura e gli incarichi (cioè la direzione e, in generale, i dirigenti attuali) dell'agenzia delle entrate, che, come citato, ha presentato ricorso in appello presso la commissione tributaria regionale di Milano il 17 luglio 2000 verso la sentenza n. 373/12/99, riguardante il contenzioso con Mediaset spa »;

fin qui l'interpellanza del 15 ottobre 2001, la cui attualità di analisi e di descrizione dei fatti è dimostrata dalle convergenti conclusioni a cui è arrivata l'indagine della guardia di finanza;

per di più, come è noto, è avvenuto recentemente un avvicendamento alla direzione dell'agenzia delle entrate, i cui attuali responsabili sono tenuti a garantire la necessaria continuità di orientamento e di azione;

questa interpellanza vuole evidenziare di conseguenza che la conclusione dell'indagine della guardia di finanza aggiunge ulteriori elementi, in quanto risulta da essa che c'è stata una voluta sovrastima dei prezzi di acquisto dei diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche televisive. Sovrastima del resto già adombrata nella precedente interpellanza del 15 ottobre 2001;

questa interpellanza vuole, altresì, evidenziare che le società *off-shore* collegate a Mediaset hanno svolto un ruolo, secondo le notizie relative all'indagine della guardia di finanza, di fittizia interposizione, al fine di favorire il deposito di ingenti somme in conti correnti svizzeri. Conti correnti appartenenti a *Universal one* e *Century one*. Somme che sarebbero state ricavate, di conseguenza, in modo illecito —:

se il Governo sia conoscenza che solo grazie a rogatorie internazionali l'inquirente italiano ha potuto accertare i fatti,

determinare l'illecito fiscale ed, eventualmente, penale e, di conseguenza solo, così ha potuto sottoporre all'ufficio delle entrate di Milano gli elementi necessari non solo per confermare la posizione già espressa in passato con il ricorso contro Mediaset, ma per aprire un nuovo contenzioso con Mediaset sulla base dei nuovi elementi forniti;

se il Ministro interpellato sia a conoscenza delle conclusioni raggiunte nell'indagine della guardia di finanza nei confronti di Mediaset e se non intenda vigilare affinché gli uffici delle entrate garantiscano adeguata continuità di azione in rappresentanza degli interessi della col-

lettività nazionale all'attività di accertamento e di contestazione, anche in merito ai nuovi fatti emersi in seguito all'indagine della guardia di finanza.

(2-00271) « Grandi, Agostini, Innocenti, Guerzoni, Nannicini, Nieddu, Motta, Maurandi, Martella, Pisa, Mussi, Pigionica, Ottone, Quartiani, Mazzarello, Nigra, Sciacca, Borrelli, Bellini, Susini, De Luca, Cialente, Dameri, Buffo, Buglio, Leoni, Giulietti, Crisci, Benvenuto, Bielli, De Brasi, Lulli ».

(12 marzo 2002)

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0001160\*